

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione II 10/11/1998 n. 11294
legge 109/94 Articoli 32 - Codici 31/bis.3

L'attribuzione agli arbitri di ogni controversia circa la interpretazione e l'esecuzione di un determinato contratto non priva il giudice ordinario qualora venga adito, della potestà di interpretare la clausola compromissoria materialmente annessa al contratto stesso, al fine di delineare la competenza arbitrale ed accertare se la controversia vi rientri o sia ad essa estranea. Resta fermo, da un lato, il potere del collegio arbitrale in ordine alla verifica della propria legittimazione a pronunciarsi sulla controversia ad esso deferita dai compromettenti; decidendo sulla nullità o validità della clausola stessa, e, dall'altro, la possibilità che il lodo dallo stesso collegio emesso sia impugnato per nullità del compromesso.